

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consultate la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].*

## **Decisione nel caso 495/2003/ELB - Trattamento iniquo degli esperti nazionali distaccati**

Decisione

**Caso 495/2003/ELB - Aperto(a) il 27/03/2003 - Decisione del 13/12/2006**

I denunciati erano una coppia sposata; entrambi lavoravano come esperti nazionali distaccati presso la Commissione. La denuncia riguardava le indennità spettanti alla moglie. La Commissione aveva infatti ridotto l'indennità di soggiorno di quest'ultima, in quanto il suo luogo presunto di residenza coincideva con la sede del distacco (Bruxelles). Secondo i denunciati, invece, il luogo di assunzione era Parigi e, di conseguenza, la denunciante aveva diritto a percepire l'intero importo delle indennità di soggiorno.

Nel suo parere, la Commissione spiegava che, ai sensi dell'articolo 20 della sua decisione del 30 aprile 2002 che regola tali indennità, la residenza principale del marito era Bruxelles. Pertanto, anche il luogo presunto di residenza della moglie era Bruxelles e per tale ragione la donna aveva diritto esclusivamente a indennità ridotte.

Dopo aver confrontato le versioni in lingua francese e inglese della decisione della Commissione, il Mediatore proponeva una soluzione amichevole, suggerendo che la Commissione avrebbe potuto considerare la possibilità di pagare alla moglie (i) le intere indennità giornaliere di soggiorno alle quali sembrava aver diritto ai sensi della versione francese dell'articolo 17 e (ii) l'ulteriore indennità forfetaria alla quale sembrava aver diritto conformemente alle versioni inglese e francese dell'articolo 18.

La Commissione rifiutava la proposta, ritenendo che l'intenzione dell'autore della decisione fosse quella di escludere il pagamento di indennità più elevate nel caso in cui l'esperto fosse distaccato in un luogo in cui già risiedeva il coniuge. La Commissione, pur ammettendo un errore di traduzione nella versione francese della decisione, ha ritenuto che tale errore non potesse costituire un diritto giuridico e di per sé non rappresentasse un elemento di cattiva amministrazione.



Nel febbraio 2004, la Commissione adottava una nuova decisione con cui modificava sia il testo francese che quello inglese, in modo da dare effetto a quella che aveva obiettato essere la sua intenzione nella decisione 2002.

Nel dicembre 2005, il Mediatore inviava una lettera al commissario responsabile chiedendo il suo personale impegno nel ricercare un esito soddisfacente della denuncia, suggerendo che la soluzione avrebbe potuto assumere la forma di un pagamento *ex gratia* ai denunciati. Nella sua risposta il commissario ribadiva che la Commissione aveva interpretato correttamente le norme applicabili e respingeva la proposta del Mediatore.

Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse agito ingiustamente, trattando i denunciati, in sostanza, come se in quel periodo fosse già in vigore la nuova decisione invece della precedente. Sussistendo gli estremi di cattiva amministrazione, il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica. Inoltre, il Mediatore si è rammaricato per l'incapacità della Commissione di sfruttare questa opportunità e dimostrare così il proprio impegno verso i principi di buona amministrazione. Il Mediatore ha annunciato la propria intenzione di esaminare, con il commissario responsabile, le modalità più adatte a promuovere una cultura del servizio nella DG interessata.

Strasburgo, 13 dicembre 2006

Egregio Signor P. e Mr. D.,

Il 6 marzo 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione riguardante il luogo di residenza della sig.ra P. in qualità di esperto nazionale distaccato conformemente alla decisione C(2002)1559 della Commissione del 30 aprile 2002.

Il 27 marzo 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 30 giugno 2003. L'ho trasmesso con un invito a presentare osservazioni da Lei inviato il 10 settembre 2003. Il 20 novembre 2003 ho chiesto ulteriori informazioni alla Commissione. Il 19 dicembre 2003 la Commissione ha trasmesso le sue osservazioni complementari. Le ho trasmesse con un invito a presentare osservazioni, che Lei ha inviato il 24 febbraio 2004 e il 16 marzo 2004.

Il 26 ottobre 2004 ho scritto al Presidente della Commissione chiedendo una soluzione amichevole alla Sua denuncia. La Commissione ha inviato la sua risposta il 6 gennaio 2005. L'ho trasmesso con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 21 febbraio 2005.

Il 24 maggio 2005 ho chiesto ulteriori informazioni alla Commissione e Le ho informato alla stessa data. L'8 luglio 2005 la Commissione ha risposto alla mia richiesta. Le ho trasmesso la risposta della Commissione e l'ho invitata a presentare osservazioni da Lei trasmesse il 18 agosto 2005.

Il 15 dicembre 2005 ho scritto al Commissario Kallas in merito alla Sua denuncia. La risposta del commissario Kallas è pervenuta il 5 aprile 2006. L'ho invitata a formulare osservazioni su



questa risposta, che ha fatto il 22 giugno 2006.

Hai contattato i miei servizi telefonicamente nelle seguenti date: 18 giugno 2003, 23 luglio 2003, 4 novembre 2003, 15 marzo 2004, 18 giugno 2004, 24 gennaio 2005, 10 maggio 2005, 15 luglio 2005, 15 novembre 2005 e 24 maggio 2006.

Le ho trasmesso informazioni sul trattamento della Sua denuncia il 29 luglio 2004, il 5 ottobre 2004 e il 13 febbraio 2006.

Vi scrivo ora per informarvi sui risultati delle indagini che sono state fatte.

## LA DENUNCIA

Secondo i denunciati, i fatti pertinenti sono, in sintesi, i seguenti:

I denunciati sono sposati e lavorano entrambi come esperti nazionali distaccati ("END") presso la direzione generale per l'Energia e i trasporti della Commissione ("DG Energia e trasporti"), il sig. D. dal giugno 2002 e la sig.ra P. dal luglio 2002. Prima del loro distacco, lavoravano nel ministero francese per le infrastrutture, i trasporti e l'edilizia abitativa a Parigi. Il 30 luglio 2002 la Commissione ha informato la sig.ra P. che, conformemente alla decisione C(2002)1559 della Commissione, del 30 aprile 2002, relativa alle norme applicabili agli esperti nazionali di distacco presso la Commissione, avrebbe percepito solo il 25 % delle indennità di soggiorno, in quanto il suo luogo di residenza presunta era Bruxelles, in quanto il marito viveva già a Bruxelles. Il marito riceve tutte le indennità di soggiorno e il suo luogo di residenza è Parigi.

In diverse occasioni, i denunciati hanno contattato la Commissione per ricevere una spiegazione. La Commissione ha basato la sua decisione sull'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), della decisione C(2002)1559, che stabilisce (citando la versione inglese) che "*la residenza considerata è il luogo di distacco (...) se, al momento della richiesta della Commissione di distacco, il luogo del distacco è la residenza principale del coniuge dell'END o di uno dei suoi figli a carico*".

Nella versione francese della decisione, l'art. 17, n. 1, fissa l'importo delle indennità di soggiorno in funzione della distanza tra il luogo di assunzione e il luogo di distacco, e non della distanza tra il luogo di residenza presunta e il luogo di distacco (1). Di conseguenza, poiché la sig.ra P. lavorava a Parigi al momento della richiesta di distacco della Commissione, la sig.ra P. dovrebbe ricevere tutte le indennità di soggiorno conformemente alla decisione che le è stata trasmessa in quel momento.

Secondo i denunciati, è errato ignorare la nozione di luogo di assunzione o identificarla con il luogo di residenza presunta. La decisione della Commissione relativa alla sig.ra P. non era conforme alla decisione della Commissione 30 aprile 2002, C(2002)1559.

La disposizione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), non si applica alle coppie non



sposate, né agli END il cui coniuge si reca a Bruxelles dopo la richiesta di distacco. Inoltre, essa si applicava solo al coniuge che è stato l'ultimo ad essere distaccato e non ha comportato una riduzione uguale per entrambi i coniugi. Infine, il matrimonio non implicava una gestione congiunta. Le spese di espatrio di entrambi i denunciati non dovrebbero essere coperte dalle indennità di uno solo dei coniugi.

Infine, i denunciati si sono rammaricati del comportamento della Commissione, che non ha fornito loro risposte dettagliate.

In sintesi, i denunciati hanno sostenuto che la Commissione non si è conformata alla sua decisione del 30 aprile 2002, in particolare l'articolo 17, e che, poiché il luogo di assunzione della sig.ra P. era Parigi, avrebbe dovuto ricevere le indennità di soggiorno complete. Inoltre, esse hanno asserito che la decisione della Commissione del 30 aprile 2002 discriminava le coppie sposate.

## L'INCHIESTA

### Parere della Commissione

Il parere della Commissione sulla denuncia può essere sintetizzato come segue:

L'articolo 17, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 30 aprile 2002 stabilisce l'importo delle indennità di soggiorno in funzione della distanza tra il luogo di residenza presunta e il luogo di distacco. Se la residenza si trova a meno di 150 km dal luogo di distacco, è ridotta al 25 % delle indennità totali.

L'articolo 20, paragrafo 1, stabilisce che "*[a]i fini del presente regolamento, il luogo di residenza presunta è il luogo in cui l'END ha svolto le sue funzioni per il datore di lavoro immediatamente prima del distacco*".

Tuttavia, l'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), della stessa decisione stabilisce chiaramente che "*[l]a residenza considerata è il luogo di distacco in cui il luogo di distacco è la residenza principale del coniuge dell'END o di uno dei suoi figli a carico*". Di conseguenza, essendo il luogo di residenza presunta e il luogo di distacco, l'END ha diritto solo alle indennità ridotte.

Secondo la Commissione, tali norme non discriminavano le coppie sposate. Infatti, essi si applicavano per analogia a tutti i partenariati formalizzati riconosciuti come tali dalla normativa nazionale pertinente dello Stato di appartenenza dell'END.

Le indennità di soggiorno sono destinate a coprire le spese di soggiorno nel luogo di distacco (insediamento, alloggio, servizi pubblici, ecc.). La Commissione ritiene che, nel caso di una coppia coniugata, quasi tutte queste spese siano state coperte dalle indennità totali concesse a uno dei due coniugi interessati che risiede già nel luogo di distacco, e che un'indennità di soggiorno del 25 % è quindi pienamente giustificata per l'altro coniuge.

Questo è esattamente il caso dei denunciati, che hanno ripetutamente ricevuto informazioni



complete e spiegazioni complete su come la decisione della Commissione si applica alla loro situazione personale.

### **Osservazioni dei denunciati**

Nelle loro osservazioni, i denunciati hanno formulato, in sintesi, i seguenti punti:

Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nel suo parere, l'art. 17, n. 1, della decisione 30 aprile 2002 determina gli importi delle indennità di soggiorno in funzione della distanza tra il luogo di assunzione e il luogo di distacco. La signora P. è stata reclutata a Parigi dove lavorava. I denunciati hanno ritenuto improprio ignorare la nozione di luogo di assunzione o identificarla con il luogo di residenza presunta.

Secondo i denunciati, tale disposizione, che si applicava solo alle coppie sposate, era discriminatoria. Si tratta di esperti nazionali di distacco i cui coniugi risiedono già a Bruxelles al momento della richiesta di distacco e non di quelli che raggiungono il coniuge dopo la richiesta di distacco. La situazione economica della coppia è identica in entrambi i casi. Il centro di interesse di entrambi i denunciati è la Francia e non Bruxelles, dove lavorano solo temporaneamente. I denunciati hanno tracciato un parallelo con l'indennità di dislocazione percepita da funzionari e agenti della Commissione europea. Tale assegno è concesso indipendentemente dalla situazione del coniuge. Inoltre, questa disposizione non si applica agli esperti nazionali che già lavorano in ambasciate e rappresentanze permanenti ubicate a Bruxelles. Essi beneficiano di un assegno integrale indipendentemente dalla situazione del coniuge.

I diritti di sposarsi e di avviare una famiglia sono diritti fondamentali, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. L'esercizio di tali diritti non dovrebbe comportare una sanzione finanziaria per uno dei coniugi. Le spese connesse a un distacco non dovrebbero essere coperte solo dagli assegni di un coniuge assunto in condizioni identiche.

Il trattato che istituisce la Comunità europea e la Carta dei diritti fondamentali prevedono il principio della parità di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 18 della decisione del 30 aprile 2002, le indennità di soggiorno fanno parte della retribuzione. La sig.ra P. è considerata rientrante nella categoria A, ma il suo stipendio totale è sostanzialmente inferiore allo stipendio più basso della categoria A. Il 7 ottobre 2002 i denunciati hanno chiesto che questa differenza fosse compensata, in quanto deriva anche dalla nozione di " *luogo di assunzione* ". Non hanno ricevuto alcuna risposta.

### **Ulteriori indagini**

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni dei denunciati, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di informarlo se le disposizioni della decisione della Commissione del 30 aprile 2002, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), si applicassero ai seguenti casi:

- coppie non sposate, entrambe END;
- SNES i cui coniugi risiedono a Bruxelles solo dopo la richiesta di distacco;
- SNES assunti in ambasciate o rappresentanze permanenti con sede a Bruxelles.

### **L'ulteriore risposta della Commissione**



L'ulteriore risposta della Commissione può essere sintetizzata come segue:

Le disposizioni della decisione della Commissione del 30 aprile 2002, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), si applicano anche a tutte le coppie non sposate qualora la loro unione sia riconosciuta come tale dalla legislazione nazionale pertinente dello Stato di appartenenza dell'END.

Le disposizioni della decisione della Commissione possono applicarsi solo agli END distaccati presso i servizi della Commissione. Se il coniuge che viene a vivere a Bruxelles è un END, le disposizioni si applicano a tale persona. Se il coniuge che viene a vivere a Bruxelles non è un END, le disposizioni chiaramente non possono essere applicate a lui/lei.

La decisione della Commissione esclude esplicitamente dall'applicazione di questa regola gli END assunti in ambasciate o rappresentanze permanenti ubicate a Bruxelles.

I denunciati hanno dichiarato che le indennità versate dalla Commissione facevano parte dello stipendio. Ciò non è vero per quanto riguarda gli END. L'articolo 1, paragrafo 2, della regolamentazione applicabile agli END stabilisce chiaramente: *"le persone che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento restano al servizio del loro datore di lavoro per tutto il periodo di distacco e continuano ad essere pagate da tale datore di lavoro"*. Di conseguenza, non esiste alcun rapporto contrattuale tra la Commissione e gli END. Il pagamento delle indennità di soggiorno, concordato tra la Commissione e il datore di lavoro dell'END, è destinato a coprire le spese di soggiorno nel luogo di distacco.

Inoltre, i denunciati hanno dichiarato che, il 7 ottobre 2002, hanno chiesto l'applicazione dell'articolo 18 della decisione della Commissione sugli END per quanto riguarda l'indennità forfettaria supplementare e che non è stato dato seguito a tale richiesta. Il 10 dicembre 2002 è stata inviata alla sig.ra P. una risposta negativa. Infatti, l'art. 18, n. 1, del regolamento applicabile agli END dispone che: *"[e] se il luogo di assunzione dell'esperto nazionale distaccato è pari o inferiore a 150 km dal luogo di distacco, egli percepisce, se del caso, un'indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra lo stipendio annuo lordo (meno gli assegni familiari) corrisposto dal suo datore di lavoro più le indennità di soggiorno versate dalla Commissione e lo stipendio base dovuto a un funzionario della fase 1 del grado A8 o del grado B5, a seconda della categoria alla quale è assimilato"*.

La sig.ra P. è stata distaccata ai sensi dell'art. 20, n. 3, lett. b), il quale stabilisce che, essendo lo stesso luogo di residenza e di distacco, l'END ha diritto solo alle indennità ridotte. Di conseguenza, l'esclusione prevista dalla prima riga dell'articolo 18, paragrafo 1, si applica pienamente al caso della sig.ra P. che non ha diritto a ricevere l'indennità forfettaria supplementare.

Ulteriori osservazioni dei denunciati

La sig.ra P. ha risposto all'invito del Mediatore a presentare osservazioni, che è stato inviato ai denunciati. Nelle loro ulteriori osservazioni, i denunciati formulano, in sintesi, i seguenti punti:

In primo luogo, la riduzione delle indennità di soggiorno è discriminatoria. Il parere della



Commissione riconosce che la riduzione delle indennità di soggiorno non si applicava a tutte le coppie allo stesso modo:

- Gli SNES assunti in ambasciate o rappresentanze permanenti con sede a Bruxelles ricevono l'indennità di soggiorno integrale, indipendentemente dalla situazione del coniuge;
- Gli SNES percepiscono l'indennità integrale se il coniuge si reca a Bruxelles dopo la richiesta di distacco e non prima, come avviene per i denunciati;
- per quanto riguarda le coppie non sposate, la riduzione dell'indennità se l'unione è riconosciuta dallo Stato membro dell'END non appare egualitaria.

Inoltre, i denunciati non hanno compreso perché le disposizioni di una decisione potessero, da un lato, limitare i compiti, i diritti e i doveri degli END a causa del loro legame con l'amministrazione nazionale (che rimane il loro datore di lavoro) e, dall'altro, ridurre le indennità di soggiorno a causa dello stato civile dell'END e perché riteneva che il centro di interesse fosse il luogo di distacco. Gli interessi professionali e familiari della sig.ra P. si trovano in Francia nonostante il suo stato civile; è coperta dal sistema di previdenza sociale francese e paga le tasse e possiede proprietà in Francia. Infine, non esiste alcuna disposizione analoga nello statuto dei funzionari delle Comunità europee. L'indennità di dislocazione è concessa ai funzionari indipendentemente dal loro stato civile.

In secondo luogo, talune disposizioni della decisione della Commissione non sono conformi al principio della parità di trattamento. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, le indennità di soggiorno fanno parte della retribuzione in quanto, ai sensi dell'articolo 18 della suddetta decisione, alcuni END possono beneficiare di un'indennità supplementare a causa del basso livello della loro retribuzione nazionale. La retribuzione totale (retribuzione francese più indennità di soggiorno) percepita dalla sig.ra P. è pari a quella di un funzionario della categoria C. Tale indennità supplementare non si applica a lei in quanto sposata. Inoltre, nel caso dei denunciati, la riduzione delle indennità di soggiorno rappresenta una perdita di 100 000 EUR. Tale importo non sembra essere proporzionato ai risparmi sulle spese di soggiorno effettuati dai denunciati perché sono sposati. I denunciati hanno ritenuto difficile spiegare il motivo per cui un END ha ricevuto le indennità di soggiorno complete che miravano a coprire le sue spese di soggiorno, mentre un altro END, nella stessa situazione, ha ricevuto solo il 25 % delle quote.

In terzo luogo, secondo i denunciati, la Commissione ha deciso, nel caso della sig.ra P., di individuare il luogo di assunzione con il luogo di residenza presunta. La Commissione non si era pronunciata sulla differenza tra le versioni francese e inglese della decisione C(2002)1559 del 30 aprile 2002. La sig.ra P. non ha mai beneficiato dell'indennità mensile supplementare prevista dall'art. 17, n. 1, della decisione della Commissione.

Infine, le disposizioni della decisione della Commissione sono contrarie al principio delle pari opportunità. Poiché la signora P. è sposata, la sua situazione personale dovrebbe essere la stessa di suo marito, che potrebbe lavorare temporaneamente in un posto diverso.

I denunciati hanno trasmesso al Mediatore la versione francese riveduta della decisione della Commissione del 27 febbraio 2004 (2) in cui l'espressione " *luogo di assunzione* " è sostituita da " *luogo di residenza* ".



## GLI SFORZI DEL MEDIATORE PER RAGGIUNGERE UNA SOLUZIONE AMICHEVOLE

Dopo un attento esame dei pareri della Commissione e delle osservazioni dei denunciati, il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse risposto in modo adeguato alle affermazioni e alle richieste dei denunciati.

### **La proposta di una soluzione amichevole**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del suo statuto, il Mediatore ha pertanto scritto al presidente della Commissione per proporre una soluzione amichevole.

Il Mediatore europeo ha suggerito alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di pagare la sig.ra P.:

- le indennità giornaliere totali alle quali sembrava avere diritto ai sensi della versione francese dell'articolo 17 e;
- l'indennità forfettaria supplementare alla quale pareva avere diritto in base alle versioni inglese e francese dell'art. 18.

Propone inoltre che la risposta della Commissione alla proposta possa tener conto della questione dell'indennità mensile supplementare di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

La proposta si basava sulle seguenti conclusioni preliminari:

1. Il Mediatore ha osservato che l'interpretazione data dalla Commissione alla decisione C(2002)1559 sembrava essere che i diritti definiti agli articoli 17 (indennità giornaliera e indennità mensile supplementare) e 18 (indennità forfettaria supplementare) erano limitati dalle disposizioni dell'articolo 20 relative al luogo di residenza.

2. Il Mediatore ha analizzato attentamente le versioni francese e inglese della decisione C(2002)1559 della Commissione e ha osservato che vi sono differenze tra di loro.

La decisione della Commissione del 30 aprile 2002 (C(2002)1559) stabilisce quanto segue:

Articoli

Versione inglese

Versione francese

Capo III — Indennizzi e spese

Chapitre III — indemnités et dépenses



## Articolo 17

Indennità di soggiorno 1. L'END ha diritto, per tutto il periodo di distacco, a un'indennità giornaliera. Se la distanza tra il luogo di residenza presunta e il luogo di distacco è pari o inferiore a 150 km, l'indennità giornaliera è pari a 26,25 EUR; se la distanza è superiore a 150 km, l'indennità giornaliera è di 105 EUR. Se l'END non ha ricevuto spese di trasloco da nessuna fonte, è versata un'indennità mensile supplementare come indicato nella tabella seguente:

Indemnités de séjour 1. L'END a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière. Si la distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement est égale ou inférieure à 150 km, l'indemnité est de 26,25 EUR. Elle est de 105 EUR si cette distance est supérieure à 150 km. Si l'END n'a bénéficié d'aucun remboursement de ses frais de déménagement, une indemnité supplémentaire est accordée conformément au tableau ci-dessous:

Distanza tra il luogo di assunzione e il luogo di distacco (km)

Importo in EUR

Distanza entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement (km)

Montant en euro

0-150

0

0-150

0

> 150

67.5

> 150

67.5

(...)

(...)

9



## Articolo 18

Indennità forfettaria supplementare 1. Salvo il caso in cui il luogo di assunzione dell'esperto nazionale distaccato si trovi a 150 km o meno dal luogo di distacco, egli percepisce, se del caso, un'indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra lo stipendio annuo lordo (meno assegni familiari) corrisposto dal suo datore di lavoro più le indennità di soggiorno versate dalla Commissione e lo stipendio base dovuto a un funzionario della fase 1 del grado A8 o del grado B5, a seconda della categoria alla quale è assimilato. (...)

Indennizzo forfaitaire supplémentaire 1. A moins que le lieu de recrutement de l'expert national détaché ne se trouve à une distance égale ou inférieure à 150 km du lieu de détachement, l'END perçoit, le cas échéant, une indemnité forfaitaire supplémentaire égale à la différence entre le salaire annuel brut versé par son employeur (moins les allocations familiales), Majoré de l'indemnité de séjour versée par la Commission, et la rémunération de base d'un fonctionnaire de grade A8 ou B5, échelon 1, selon la catégorie à laquelle l'END est assimilé. (...)

## Articolo 20

Luogo di residenza 1. Ai fini del presente regolamento, il luogo di residenza presunta è il luogo in cui l'END ha svolto le sue funzioni per il datore di lavoro immediatamente prima del distacco. Il luogo di distacco è il luogo in cui si trova il servizio della Commissione cui è assegnato l'END. Entrambi i luoghi sono identificati nello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5. 2. (...) 3. La residenza presunta è il luogo di distacco: a) (...) b) se, al momento della richiesta della Commissione di distacco, il luogo del distacco è la residenza principale del coniuge dell'END o di uno dei figli a carico. (...)

1. Aux fins du présent régime, est considéré comme lieu de résidence, le lieu où l'END exerçait ses fonctions pour son employeur immédiatement avant son détachement. Le lieu d'affectation est le lieu où est situé le service de la Commission auquel l'END est affecté. CES lieux sont mentionnés dans l'échange de lettres visé à l'article 1, paragrafo 5. 2. (...) 3. Le lieu de résidence est censé être le lieu de détachement a) (...) b) si, au moment de la demande de détachement de la Commission, le lieu de détachement est le lieu de résidence principal du conjoint ou de l'enfant (des enfants) que l'END a à sa charge. (...)

Nella versione inglese, l'articolo 20 della decisione dispone che, in determinate circostanze, " *la residenza presunta è il luogo di distacco* ".

Per quanto riguarda la versione inglese, l'articolo 20 sembra infatti limitare il diritto alle indennità giornaliere, che l'articolo 17 definisce in termini di distanza tra " *il luogo di residenza presunta* " e " *il luogo di distacco* ". Tuttavia, essa non limita l'indennità mensile supplementare.

Tuttavia, la versione francese dell'articolo 17 definisce i diritti in termini di distanza tra il luogo di assunzione (" *lieu de recrutement* " nella sua versione francese) e il luogo di distacco. L'articolo 20 non sembra pertanto essere redatto in modo tale da limitare i diritti di cui all'articolo 17.



3. Il Mediatore ha inoltre osservato che sia la versione francese che quella inglese dell'articolo 18 definivano il diritto di cui a tale articolo in termini di distanza tra il luogo di assunzione e il luogo di distacco. Il Mediatore non ha quindi ritenuto che l'articolo 20 fosse formulato in modo appropriato per limitare il diritto ai sensi dell'articolo 18, sia nella versione inglese che in quella francese.

4. Il Mediatore ha inoltre analizzato attentamente la decisione C(2004)577 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che ha modificato la decisione C(2002)1559 della Commissione. Il Mediatore ha osservato che la nuova decisione era coerente nelle versioni francese e inglese e che l'articolo 20 del nuovo testo limitava chiaramente i diritti di cui all'articolo 17 e all'articolo 18.

La decisione della Commissione del 27 febbraio 2004 (C(2004)577) stabilisce quanto segue:

Articoli

Versione inglese

Versione francese

Capo III — Indennizzi e spese

Chapitre III — indemnités et dépenses

Articolo 17

Indennità di soggiorno 1. L'END ha diritto, per tutto il periodo di distacco, a un'indennità giornaliera. Se la distanza tra il luogo di residenza determinato conformemente all'articolo 20 e il luogo di distacco è pari o inferiore a 150 km, l'indennità giornaliera è pari o inferiore a 27,96 EUR; se la distanza è superiore a 150 km, l'indennità giornaliera è di 111,83 EUR. Se l'END non ha ricevuto spese di trasloco da nessuna fonte, è corrisposta un'indennità mensile supplementare come indicato nella tabella seguente:

Indemnités de séjour 1. L'END a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière. Si la distance entre le lieu de résidence déterminé conformément à l'article 20 et le lieu de détachement est égale ou inférieure à 150 km, l'indemnité est de 27,96 EUR, si la distance est supérieure à 150 km, elle est de 111,83 EUR. Si l'END n'a bénéficié d'aucun remboursement de ses frais de déménagement, une indemnité supplémentaire est accordée conformément au tableau ci-dessous:

Distanza tra il luogo di residenza e il luogo di distacco (km)

Importo in EUR



Distanza entre le lieu de résidence et leu de détachement (km)

Montant en euro

0-150

0

0-150

0

> 150

71.89

> 150

71,89

(...)

(...)

#### Articolo 18

Salvo il caso in cui il luogo di residenza dell'END si trovi a 150 km o meno dal luogo di distacco, egli percepisce, se del caso, un'indennità forfettaria supplementare pari alla differenza tra lo stipendio annuo lordo, meno gli assegni familiari, corrisposti dal suo datore di lavoro più le indennità di soggiorno versate dalla Commissione e lo stipendio base dovuto a un funzionario della fase 1 del grado A8 o del grado B5, a seconda della categoria alla quale è assimilato. (...)

Indennizzo forfaitaire supplémentaire 1. A moins que le lieu de résidence de l'END ne se trouve à une distance égale ou inférieure à 150 km du lieu de détachement, l'END perçoit, le cas échéant, une indemnité forfaitaire supplémentaire égale à la différence entre le salaire annuel brut versé par son employeur (moins les allocations familiales), Majoré de l'indemnité de séjour versée par la Commission, et la rémunération de base d'un fonctionnaire de grade A8 ou B5, échelon 1, selon la catégorie à laquelle l'END est assimilé. (...)

#### Articolo 20

Luogo di residenza 1. Ai fini del presente regolamento, il luogo di residenza è il luogo in cui l'END ha svolto le sue funzioni per il datore di lavoro immediatamente prima del distacco. Il luogo di distacco è il luogo in cui si trova il servizio della Commissione cui è assegnato l'END. Entrambi i luoghi sono identificati nello scambio di lettere di cui all'articolo 1, paragrafo 5. 2. (...)



3. Il luogo di residenza è considerato il luogo di distacco nei seguenti casi: a) (...) b) se, al momento della richiesta della Commissione di distacco, il luogo del distacco è la residenza principale del coniuge dell'END o di uno dei suoi figli a carico; (...)

1. Aux fins du présent régime, le lieu de résidence est le lieu où l'END a exercé ses fonctions pour son employeur immédiatement avant son détachement. Le lieu de détachement est le lieu où est situé le service de la Commission auquel l'END est affecté. CES lieux sont mentionnés dans l'échange de lettres visé à l'article 1, paragraphe 5. 2. (...) 3. Le lieu de résidence est considéré comme étant le lieu de détachement dans les cas suivants a) (...) b) si, au moment de la demande de détachement de la Commission, le lieu de détachement est le lieu de résidence principal du conjoint ou des enfants que l'END a à sa charge. (...)

5. Sebbene il Mediatore abbia riconosciuto la nuova decisione come prova di ciò che la Commissione intendeva realizzare nella sua precedente decisione, il Mediatore non era convinto che la Commissione avesse il diritto di interpretare la decisione precedente in modo da realizzare tale intenzione nei confronti della sig.ra P. Era evidente che la nuova decisione non poteva essere applicata retroattivamente. Il Mediatore non ha ritenuto che la Commissione avesse fornito spiegazioni convincenti sul motivo per cui la versione inglese della decisione precedente dovesse essere considerata più autorevole del francese per quanto riguarda la corretta gestione del diritto alle indennità giornaliere ai sensi dell'articolo 17. Il Mediatore non ha neppure ritenuto che la Commissione avesse fornito spiegazioni convincenti sul motivo per cui il diritto della sig.ra P. ai sensi dell'articolo 18 debba essere ridotto dalla formulazione dell'articolo 20, che né nella versione francese né in quella inglese sembrava avere alcuna rilevanza per l'articolo 18.

#### **Risposta della Commissione alla proposta del Mediatore per una soluzione amichevole**

In risposta alla proposta del Mediatore, la Commissione ha formulato i seguenti punti:

La Commissione ha ritenuto di aver agito nel pieno rispetto della formulazione e della *ratio legis* delle norme applicabili agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione, garantendo coerenza nell'attuazione per tutti gli esperti distaccati interessati. Essa ha pertanto ritenuto che tali norme fossero state applicate correttamente.

Infatti, di fronte a una situazione di questo tipo, il modo corretto è quello di considerare la *ratio legis* della norma in questione. Non è una questione di una versione linguistica essere ISPSO facto autorevole, o una questione di vedere ciò che la maggior parte delle versioni linguistiche dicono. È piuttosto una questione di quale versione, o versioni, riflettono correttamente l'intenzione dell'autore.

Una considerazione importante per determinare l'intenzione dell'autore è quella di confrontare la disposizione controversa con la norma precedente, di verificare se una modifica fosse intesa e, in caso affermativo, quale cambiamento. Si può anche esaminare tutti i documenti di accompagnamento, che possono spiegare quale fosse l'intenzione alla base della nuova disposizione. Nel caso di specie, risulta che l'intenzione (che è stata correttamente espressa nei testi in lingua inglese e tedesca) era quella di escludere il pagamento dell'indennità più elevata quando il perito è stato distaccato in un luogo in cui il coniuge era già stabilito, poiché, in tal



caso, si può ragionevolmente presumere che il fatto di essere inviati in un altro luogo non comporti gli stessi costi del primo trasferimento di un membro della coppia verso tale luogo. Anche se la prestazione assume la forma di un'indennità più elevata piuttosto che di un'unica indennità forfettaria a titolo di indennità di prima sistemazione, la limitazione rispecchia quella che si può trovare nello Statuto (e che è stata confermata dalla Corte) per quanto riguarda l'indennità di (ri)installazione ai sensi dell'allegato VII di detto Statuto.

L'errore nella traduzione francese del testo originale inglese che ha portato al riferimento al luogo di assunzione nella versione francese della decisione della Commissione del 2002 non modifica tale conclusione.

È vero che la versione francese dell'articolo 17, paragrafo 1, utilizza il termine " *luogo di assunzione* " (" *lieu de recrutement* "), anziché il termine " *luogo di residenza presunta* " (" *lieu de résidence* ") al quale, secondo la versione inglese, l'articolo 20 fa riferimento al fine di limitare i diritti di cui all'articolo 17. La versione tedesca, tuttavia, è coerente con quella inglese, utilizzando il termine " *luogo di residenza* " (" *Wohnort* ") sia all'articolo 17 che all'articolo 20. Si deve pertanto concludere che vi è un errore di traduzione nella versione francese e che l'intenzione effettiva del legislatore era quella di limitare il diritto alle indennità giornaliere ai sensi dell'articolo 17.

Il fatto che l'intenzione non sia stata espressa correttamente in francese (mentre in inglese e in tedesco) è spiacevole e deplorabile, ma non può creare un diritto legale. La Commissione ritiene che non vi sia nemmeno un possibile caso di cattiva amministrazione — e certamente non uno a cui la soluzione dovrebbe essere semplicemente quella di concedere i diritti che l'autore della decisione non intendeva concedere — e che non sono stati (giustamente) concessi ad altri, che possono anche aver agito sulla base del testo francese.

La Commissione ha inoltre sottolineato che l'art. 20, che limita il diritto di cui all'art. 18, menziona anche il luogo di assunzione e non pone difficoltà di traduzione. L'articolo 20, paragrafo 1, prima frase, fa riferimento in generale alle " *scopi di tali norme* ". La mancata interpretazione e applicazione dell'articolo 20 nel contesto della decisione generale della Commissione e in relazione agli articoli 17 e 18, in particolare, priverebbe questo articolo di tutto il suo significato. Questo punto rimane vero anche se si considera solo la versione francese.

La Commissione ha deplorato l'accusa del Mediatore di cattiva amministrazione e non è stata in grado di accettare la soluzione amichevole da lui proposta, che creerebbe un precedente giuridico di vasta portata. Tuttavia, ogni cittadino che ritenga di essere stato illegittimamente privato di un diritto da parte della Commissione può esercitare il suo diritto legale di ricorso dinanzi a una Corte.

Con l'adozione della decisione C(2004)577 il 27 febbraio 2004, la Commissione ha già corretto lo sfortunato errore nella versione francese che ha dato luogo alla denuncia. La Commissione si è rammaricata del fatto che l'intero significato dell'errore non sia stato realizzato fino a quando non si è presentato il caso.

#### **Osservazioni dei denunciati sulla risposta della Commissione**



Le osservazioni dei denunciati (3) possono essere riassunte come segue:

In primo luogo, i denunciati hanno ringraziato il Mediatore per la sua proposta di una soluzione amichevole. Hanno mantenuto la loro denuncia e hanno formulato le seguenti osservazioni.

Secondo loro, il riferimento fatto dalla Commissione al principio della *ratio legis* sembra errato e l'uso di tale principio sembra giustificare tutti gli abusi amministrativi. È comprensibile fare riferimento a questo principio quando la formulazione di un testo è fonte di confusione. In questo caso, il giudice cerca lo spirito della legge o l'intenzione dell'autore. Nel caso di specie, l'autore stesso fa riferimento al principio del *ratio legis* per un testo chiaro e che non pone difficoltà interpretative. I denunciati hanno chiesto solo l'applicazione del testo che è stato comunicato alla sig.ra P. al momento del suo arrivo presso la Commissione e che collega le indennità di soggiorno alla distanza tra il luogo di assunzione e il luogo di distacco. Nella sua risposta, la Commissione giustifica una prassi amministrativa volta a negare il testo e a disprezzare quanto scritto. Questo porta all'arbitrarietà. Quando una decisione amministrativa concede un diritto senza ambiguità, sembra abusivo revocare tale diritto perché la decisione non riflette o non riflette più l'intenzione dell'autore.

#### **Ulteriori indagini**

Dopo un attento esame della risposta della Commissione alla proposta di soluzione amichevole, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Il Mediatore non è stato in grado di individuare la parte della risposta della Commissione che ha risposto alla sua richiesta di tener conto della questione dell'indennità mensile supplementare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1. Chiede pertanto alla Commissione di chiarire la sua posizione al riguardo.

#### **L'ulteriore risposta della Commissione**

Nella sua ulteriore risposta, la Commissione ha formulato i seguenti punti:

La Commissione ha ritenuto che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 20, n. 3, lett. b), della decisione della Commissione, il luogo di residenza presunta e il luogo di distacco della sig.ra P. fossero considerati identici, e che pertanto l'END avesse diritto solo all'indennità ridotta. In tal caso, l'articolo 17, paragrafo 1, della decisione C(2004)577 della Commissione, come modificata dalla decisione della Commissione del 22 marzo 2005 (4), stabilisce che "*se la distanza tra il luogo di residenza determinato conformemente all'articolo 20 e il luogo di distacco è pari o inferiore a 150 km, l'indennità giornaliera è pari o inferiore a 28 EUR, 16 (...)*".

L'articolo 17, secondo comma, così recita: "*se l'END non ha ricevuto spese di trasloco da alcuna fonte, è corrisposta un'indennità mensile supplementare come indicato nella tabella seguente: (...)*". L'indennità mensile supplementare fornita al denunciante è indicata nella prima riga della tabella summenzionata come segue: se la distanza tra il luogo di residenza e il luogo di distacco è inferiore a 150 km, l'indennità è pari a 0 EUR.

Ai sensi dell'art. 20, l'indennità giornaliera e l'indennità mensile supplementare sono strettamente connesse e dipendono dal luogo della residenza presunta e dal luogo del distacco. Pertanto, nel caso di specie, la Commissione non può, da un punto di vista giuridico, pagare l'indennità mensile supplementare.



La Commissione ha mantenuto la sua posizione di aver agito nel pieno rispetto della formulazione e della *ratio legis* della regolamentazione relativa al distacco degli esperti nazionali alla Commissione, garantendo la coerenza nell'attuazione di tutti gli esperti distaccati interessati. Essa ha pertanto ritenuto che il presente regolamento fosse stato applicato correttamente. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione non è stata in grado di accettare la soluzione amichevole proposta dal Mediatore.

Ulteriori osservazioni dei denunciati

Le osservazioni dei denunciati (5) sull'ulteriore risposta della Commissione possono essere riassunte come segue:

Hanno osservato che la Commissione ha mantenuto una posizione ferma che non mostrava alcun segno di apertura e spirito di conciliazione. Hanno ringraziato il Mediatore per il suo sostegno. Hanno dichiarato che la sua proposta di una soluzione amichevole legittimava il loro approccio. Sono rimasti molto delusi nel constatare che questa proposta probabilmente non avrebbe avuto alcun risultato.

I denunciati hanno insistito sul fatto che la decisione della Commissione si basava su un'ipotesi errata. Essi sostenevano che il luogo di assunzione della sig.ra P. era Parigi e che, ai sensi dell'articolo 17, essa aveva quindi diritto all'intera indennità giornaliera e all'indennità mensile supplementare. Hanno ricordato che recentemente la direzione generale del Personale e dell'amministrazione ("DG Admin") ha accettato di esaminare il caso di un END olandese il cui marito lavorava per la rappresentanza permanente olandese a Bruxelles. Le sono state concesse tutte le indennità giornaliere. Hanno ritenuto che la signora P. si trovasse in una situazione simile. Al momento della sua richiesta di distacco, il marito lavorava per un altro Stato membro o un'organizzazione internazionale (la Commissione).

Essi ritengono che la durata della controversia tra loro e la Commissione, i ripetuti dinieghi della Commissione e l'importo in questione impedisca alla Commissione di riesaminare la sua posizione.

I denunciati hanno indicato che CLENAD (6) aveva creato, in discussione con la DG Admin, un gruppo di lavoro sulle coppie di END.

Essi hanno ribadito che era discriminatorio tener conto dello stato civile di un END prima di concedere un'indennità. Inoltre, il principio della parità di opportunità sembra difficile da conciliare con un comportamento discriminatorio nei confronti dei coniugi. Il reclutamento della signora P. non ha alcun legame con il fatto che era sposata. Si chiedevano se la signora P. avrebbe dovuto divorziare o rimanere single per avere gli stessi diritti del marito.

I denunciati hanno insistito sul fatto che questa controversia tra loro e la DG Admin non ha dissuaso la sig.ra P. dal lavorare nella DG Energia e trasporti, dove ha svolto un lavoro molto interessante e arricchente.

Sperano che il Mediatore continui a cercare una soluzione.



Le osservazioni sono state copiate alle autorità francesi e alla Commissione.

#### **Lettera del Mediatore al commissario Kallas**

Il 15 dicembre 2005, nello spirito della nuova procedura interna della Commissione per il trattamento delle indagini del Mediatore, adottata dalla Commissione nel novembre 2005 (7), il Mediatore ha scritto al commissario Kallas chiedendo il suo coinvolgimento personale nella ricerca di un esito soddisfacente della denuncia.

Nella sua lettera, il Mediatore ha innanzitutto sottolineato che, sostituendo la decisione C(2002)1559, la Commissione aveva implicitamente riconosciuto che si era verificata una cattiva amministrazione e si era adoperata per porre rimedio al problema sistemico sottostante.

Il Mediatore ha osservato che, nel respingere la sua proposta di soluzione amichevole, la Commissione si è basata sul suo parere in merito ai diritti giuridici dei denunciati. A tale riguardo, il Mediatore ha attirato l'attenzione del Commissario sulla pertinenza di due sentenze del Tribunale di primo grado. La prima sentenza ha dichiarato che una constatazione da parte del Mediatore di cattiva amministrazione non implica automaticamente l'esistenza di comportamenti illegittimi che potrebbero essere sanzionati da un tribunale (8). La seconda sentenza ha ritenuto che la decisione del Consiglio di accettare una raccomandazione del Mediatore si limitasse a quel caso specifico (9).

Il Mediatore ha poi spiegato che, a suo avviso, i denunciati nel caso di specie hanno motivo di ritenere che non siano stati trattati in modo equo perché, in sostanza, sono stati trattati come se la decisione C(2004)577 fosse stata in vigore alla data pertinente, piuttosto che la decisione difettosa C(2002)1559. Il Mediatore ha suggerito che, in tali circostanze, sarebbe opportuno che la Commissione offrisse un pagamento ex gratia ai denunciati.

Infine, il Mediatore ha espresso il parere che sarebbe possibile per la Commissione modificare la posizione assunta finora, in modo da dimostrare la sua volontà di cooperare con il Mediatore.

Il 12 gennaio 2006 il Mediatore ha avuto un incontro con il vicepresidente della Commissione Siim Kallas, durante il quale il commissario ha dichiarato che il caso sarebbe stato nuovamente esaminato dalla Commissione.

#### **La risposta scritta del commissario Kallas**

Nella sua risposta scritta alla lettera del Mediatore del 15 dicembre 2005, il commissario Kallas ha dichiarato che l'interpretazione fornita dalla Commissione delle sue decisioni sugli END in questo caso specifico era del tutto corretta. Egli ritiene che le disposizioni della decisione della Commissione in materia siano chiare e che la Commissione le abbia applicate legalmente. Si rammarica per lo sfortunato errore nella traduzione francese del testo originale in inglese della decisione, che è stato successivamente rettificato. Tuttavia, egli non ha ritenuto che l'errore giustificasse alcuna compensazione finanziaria. In tali circostanze, si rammarica che la Commissione non abbia potuto concordare la proposta di effettuare un pagamento ex gratia ai denunciati.

#### **Osservazioni dei denunciati sulla risposta del commissario Kallas**

I denunciati (10) sono rimasti delusi nel constatare che la Commissione ha mantenuto la sua posizione. Hanno ricordato una serie di principi che ritenevano essenziali: i principi del dialogo,



del rispetto del Mediatore europeo, della non discriminazione, della parità di trattamento e della buona amministrazione. Hanno indicato che il contratto della sig.ra P. con la Commissione sarebbe scaduto alla fine di giugno 2006. Hanno chiesto al Mediatore di proseguire la procedura e hanno ribadito che altre persone nella stessa situazione hanno ottenuto una revisione della decisione iniziale della Commissione.

## LA DECISIONE

I denunciati sono una coppia sposata di cittadinanza francese che lavorano entrambi come esperti nazionali distaccati ("END") presso la Commissione. La loro denuncia riguarda il diritto della moglie alle indennità ai sensi della decisione della Commissione 30 aprile 2002, C(2002)1559.

### 1 La presunta discriminazione

1.1 I denunciati hanno affermato che la decisione C(2002)1559 della Commissione ha discriminato le coppie sposate. A sostegno della loro affermazione, esse hanno sottolineato che l'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), della decisione, relativo al luogo di residenza presunto, non si applica alle coppie non sposate, agli END il cui coniuge si reca a Bruxelles dopo la richiesta di distacco, né agli esperti nazionali che lavorano in precedenza presso ambasciate e rappresentanze permanenti ubicate a Bruxelles. Inoltre, esso si applica solo al coniuge che è l'ultimo ad essere distaccato e non comporta una riduzione uguale per entrambi i coniugi.

1.2 A suo parere, la Commissione ha ritenuto che le norme pertinenti non fossero discriminatorie nei confronti delle coppie sposate, in quanto applicate per analogia a tutte le unioni formali riconosciute come tali dalla legislazione nazionale pertinente dello Stato di appartenenza dell'END. Inoltre, se il coniuge che viene a vivere a Bruxelles è un END, le disposizioni si applicano a tale persona. Se il coniuge che viene a vivere a Bruxelles non è un END, le disposizioni non possono essere applicate. Infine, la decisione della Commissione esclude esplicitamente dall'applicazione di questa regola gli END assunti presso ambasciate o rappresentanze permanenti ubicate a Bruxelles.

1.3 Il Mediatore ricorda l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali secondo cui: "*è vietata qualsiasi discriminazione fondata su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale*". Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, situazioni analoghe non devono essere trattate in modo diverso e situazioni diverse non dovrebbero essere trattate allo stesso modo, a meno che tale differenziazione non sia obiettivamente giustificata (11).

1.4 Per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), il Mediatore prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui essa applica tale disposizione per analogia a tutti i partenariati formalizzati riconosciuti come tali dalla legislazione nazionale pertinente dello Stato di appartenenza dell'END.



1.5 Per quanto riguarda gli END assunti nelle ambasciate o nelle rappresentanze permanenti a Bruxelles, il Mediatore osserva che la decisione della Commissione li esclude dall'applicazione di questa norma. Il Mediatore ritiene che sia ragionevole per la Commissione ritenere che gli END assunti nelle ambasciate o nelle rappresentanze permanenti a Bruxelles si trovino in una situazione diversa da quella dei denunciati. A tale riguardo, il Mediatore sottolinea che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee contiene una disposizione analoga all'art. 4 dell'allegato VII, secondo cui: "*[l]indennità di dislocazione è versata (...) ai funzionari (...). Ai fini della presente disposizione, le circostanze derivanti dal lavoro svolto per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale non sono prese in considerazione (...)*".

1.6 Per quanto riguarda la situazione della sig.ra P. rispetto a quella del marito, il Mediatore osserva che sono stati assunti in condizioni analoghe, salvo che il sig. D. è stato assunto dalla Commissione un mese prima della signora P. Il Mediatore osserva altresì che lo Statuto prevede disposizioni speciali per i funzionari sposati. Ad esempio, anteriormente al 1° maggio 2004, l'articolo 10 dell'allegato VII dello Statuto, che riguarda l'indennità giornaliera, stabilisce che "*[i]n caso in cui un marito e una moglie funzionari delle Comunità europee abbiano entrambi diritto all'indennità giornaliera, le tariffe indicate nelle prime due colonne si applicano solo alla persona il cui stipendio base è quello più elevato. Le aliquote indicate nelle altre due colonne si applicano all'altra persona. (...) Nei casi in cui un marito e una moglie che sono funzionari delle Comunità europee abbiano entrambi diritto all'indennità di base, il periodo per il quale è concessa, come previsto alla lettera b), si applica alla persona il cui stipendio base è il più elevato. Il termine di cui alla lettera a) si applica all'altra persona*". Nel nuovo statuto esiste una disposizione analoga. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la Commissione fosse legittimata ad adottare un approccio analogo all'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), della decisione in questione.

1.7 Alla luce di quanto precede, il Mediatore non rileva cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.

## **2 L'affermazione secondo cui il luogo di residenza presunta dovrebbe essere Parigi**

2.1 La Commissione ha informato la sig.ra P. che avrebbe ricevuto solo il 25 % delle indennità di soggiorno in quanto il suo luogo di residenza era il suo luogo di distacco, vale a dire Bruxelles. I denunciati hanno asserito che la Commissione non si è conformata alla decisione del 30 aprile 2002, in particolare l'articolo 17, e ha sostenuto che, poiché il luogo di assunzione della sig.ra P. era Parigi, avrebbe dovuto ricevere l'intera indennità di soggiorno.

2.2 Nel suo parere, la Commissione ha sottolineato che la sig.ra P. è stata distaccata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), della decisione della Commissione 30 aprile 2002, C(2002)1559. Essa aggiungeva che la residenza principale del marito era Bruxelles e che il suo luogo di residenza era quindi anche Bruxelles. Il suo luogo di residenza presunta e il suo luogo di distacco erano gli stessi e aveva pertanto diritto solo alle indennità ridotte.

2.3 Per i motivi sopra esposti, il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole in cui ha suggerito che la Commissione potesse prendere in considerazione la possibilità di versare alla sig.ra P. a) le indennità di soggiorno complete alle quali sembrava avere diritto ai sensi della versione francese dell'articolo 17 e (b) l'indennità



forfettaria supplementare alla quale sembrava avere diritto in base sia alle versioni inglese che francese dell'articolo 18. Propone inoltre che la risposta della Commissione alla proposta possa tener conto della questione dell'indennità mensile supplementare di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

2.4 La Commissione ha respinto la proposta del Mediatore. Essa ha ritenuto che l'intenzione dell'autore della decisione (che è stata correttamente espressa nei testi inglese e tedesco) fosse quella di escludere il pagamento dell'indennità più elevata quando il perito è stato distaccato in un luogo in cui il coniuge era già stabilito. La Commissione ha ammesso l'esistenza di un errore di traduzione nella versione francese della decisione che faceva riferimento al termine "*luogo di assunzione*" anziché "*luogo di residenza presunta*", ma ha ritenuto che non potesse creare un diritto giuridico e non costituisse un caso di cattiva amministrazione. Per quanto riguarda l'indennità mensile supplementare di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la Commissione, riferendosi alla decisione C(2004)577 della Commissione, modificata dalla decisione della Commissione del 22 marzo 2005 (12), ha ritenuto che l'importo da assegnare al denunciante fosse pari a zero.

2.5 Nel dicembre 2005 il Mediatore ha inviato una lettera al commissario Kallas chiedendo il suo coinvolgimento personale nella ricerca di un esito soddisfacente della denuncia. Il Mediatore ha suggerito che sarebbe opportuno che la Commissione offrisse un pagamento ex gratia ai denunciati e ha espresso il parere che sarebbe possibile per la Commissione modificare la posizione assunta fino ad allora, in modo da dimostrare la sua volontà di cooperare con il Mediatore.

2.6 La risposta firmata dal Commissario ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente interpretato le norme applicabili e ha respinto la proposta del Mediatore di effettuare un pagamento ex gratia ai denunciati.

2.7 Il Mediatore ritiene che la Commissione abbia agito ingiustamente trattando i denunciati, in sostanza, come se la decisione C(2004)577 piuttosto che la decisione difettosa C(2002)1559 fosse stata in vigore alla data pertinente. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

### **3 Conclusioni**

3.1 Sulla base delle indagini del Mediatore sulla presente denuncia, è necessario formulare la seguente osservazione critica:

La Commissione ha agito ingiustamente trattando i denunciati, in sostanza, come se la decisione C(2004)577 piuttosto che la decisione difettosa C(2002)1559 fosse stata in vigore alla data pertinente. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

3.2 Il Mediatore ha esaminato attentamente il passo successivo in questo caso, tenendo conto del fatto che la Commissione ha affrontato il problema sistemico sottostante sostituendo la decisione difettosa. Dato che la Commissione ha rifiutato non solo una proposta di soluzione amichevole, ma anche un'ulteriore iniziativa per risolvere il caso, indirizzata personalmente al commissario responsabile, il Mediatore ritiene che un progetto di raccomandazione sarebbe inutile. Inoltre, il Mediatore ritiene che le probabili conseguenze della cattiva amministrazione



individuata nel caso di specie non siano sufficientemente gravi da giustificare una relazione speciale al Parlamento europeo. Il Mediatore invierà quindi una copia della presente decisione alla Commissione e inserirà una breve sintesi nella relazione annuale per il 2006 che sarà presentata al Parlamento europeo. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

3.3 Tuttavia, il Mediatore deplora che la DG Admin della Commissione non abbia colto questa opportunità per dimostrare il suo impegno nei confronti dei principi di buona amministrazione. Il Mediatore intende pertanto esaminare, con il commissario responsabile, il modo migliore per promuovere una cultura del servizio presso la DG interessata.

3.4 Il Presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Con sincerità,

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

(1) L'articolo 17, paragrafo 1, stabilisce quanto segue in francese: *[L]'fine a droit, pour la durée de son détachement, à une indemnité de séjour journalière. Si la distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement est égale ou inférieure à 150 km, l'indemnité est de 26,25 EUR. Elle est de 105 EUR si cette distance est supérieure à 150 km. (...)* ".

(2) Decisione C(2004)577 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica la decisione C(2002)1559 del 30 aprile 2002 modificata dalla decisione C(2003)406 del 31 gennaio 2003 relativa alle norme applicabili agli esperti nazionali di distacco alla Commissione.

(3) La sig.ra P. risponde all'invito del Mediatore a presentare osservazioni.

(4) Decisione della Commissione del 22 marzo 2005 che modifica la decisione C(2004)577 della Commissione, del 27 febbraio 2004, recante norme relative al distacco di esperti nazionali presso la Commissione.

(5) La sig.ra P. risponde all'invito del Mediatore a presentare osservazioni.

(6) CLENAD è l'acronimo del Comitato di collegamento per gli esperti nazionali, che è un'associazione di END.

(7) Comunicazione del Presidente in accordo con la vicepresidente Wallström: Potere di adottare e trasmettere comunicazioni al Mediatore europeo e autorizzare i funzionari a comparire dinanzi al Mediatore europeo (SEC(2005)1227/4 del 4 ottobre 2005).

(8) Cause T-219/02 e T-337/02 *Lutz Herrera/Commissione* , Racc. PI pagg. IA-319 e II-1407, punto 101.



(9) Causa T-371/03 *Vincenzo Le Voci/Consiglio* , sentenza del 14 luglio 2005, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 126.

(10) La sig.ra P. ha risposto all'invito del Mediatore a presentare osservazioni.

(11) Causa C-174/89, *Hoche GmbH contro Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung* (Racc. 1990 , pag. I-02681).

(12) Decisione della Commissione del 22 marzo 2005 che modifica la decisione C(2004)577 della Commissione, del 27 febbraio 2004, recante norme relative al distacco di esperti nazionali presso la Commissione.